



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 358 del 04/04/2024

**modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008 numero 12 – Inclusione del Comune di Vibonati (SA)
nella Comunità Montana “Bussento-Lambro e Mingardo”**

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Consiglio Regionale della Campania

Oggetto: **PROPOSTA DI LEGGE** “modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008 numero 12 – Inclusione del Comune di Vibonati (SA) nella Comunità Montana “Bussento-Lambro e Mingardo”

ad iniziativa del Consigliere regionale

ON. TOMMASO PELLEGRINO

ARTICOLO 1

(modifiche alla Legge regionale n. 12 del 30 settembre 2008)

- L'art. 3 della Legge regionale n. 12 del 30 settembre 2008, sottonumero 19), sul “nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane”, rubricato “*Individuazione degli ambiti territoriali delle comunità montane*” è sostituito dal seguente:

19) Comunità montana Bussento - Lambro e Mingardo:

Casaleto Spartano (SA), Caselle in Pittari (SA), Celle di Bulgheria (SA), Cuccaro Vetere (SA), Futani (SA), Laurito (SA), Montano Antilia (SA), Morigerati (SA), Roccagloriosa (SA), Rofrano (SA), San Mauro la Bruca (SA), Torraca (SA), Torre Orsaia (SA), Tortorella (SA); Vibonati (SA).

ARTICOLO 2

(entrata in vigore)

- La presente Legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Relazione illustrativa

Le Comunità Montane sono enti costituiti da raggruppamenti di piccoli comuni montani limitrofi che svolgono funzioni di indirizzo globale per il soddisfacimento degli interessi generali della popolazione residente nelle aree montane. La materia delle Comunità Montane è disciplinata da:

- **Legge n.97 del 31 gennaio 1994**, normativa quadro che, tra l'altro, istituisce il Fondo per la Montagna e demanda alle Regioni l'istituzione di un Fondo Regionale e la disciplina dei criteri di riparto tra le Comunità montane;
- **Artt. 27 e 28 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000**, "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- **Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992** che regola la materia dei trasferimenti erariali e, all'articolo 41, distribuisce il Fondo Ordinario per gli Investimenti alle Regioni affinché provvedano al successivo riparto tra le Comunità Montane, sulla base della popolazione residente in territorio montano e della superficie dei territori classificati come montani.
- **Legge Regionale n. 6 del 15 aprile 1998**, con la quale la Regione Campania costituì ventisette comunità montane che, complessivamente, raggruppavano 364 Comuni con una popolazione montana di 670.501 unità.
- Infine, con la **Legge Regionale n. 12 del 30 settembre 2008**, la Regione Campania, a seguito di riordino ed in modifica della L.R. 6 del 1998, ha individuato le attuali 20 comunità montane.

Con **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20.02.2024** il Comune di Vibonati, in considerazione del fatto che:

- nell'elenco di cui all'art. 3, n. 19 della L.R. n. 12/2008, tra i comuni membri della Comunità Montana "Bussento – Lambro e Mingardo" risultano inclusi anche i comuni di Tortorella, Morigerati, Casaletto Spartano e Torraca che presentano analoghe caratteristiche socioeconomiche, morfologiche ed orografiche che connotano il territorio cilentano interno e, segnatamente, anche il Comune di Vibonati, con il quale confinano;
- che i principali dati demografici e territoriali del Comune di Vibonati sono quelli riepilogati nella seguente tabella:

Popolazione residente al 31.12.2022	n. 3187
Superficie territoriale	20,54 km ²
Densità abitativa	n. 152,73 ab./km ²
Altitudine minima	n. 0 metri s.l.m.
Altitudine media	n. 529 metri s.l.m.
Altitudine della casa comunale	n. 110 metri s.l.m.
Comune litoraneo	è un comune litoraneo
Classe di montanità	Comune montano

- l'estensione territoriale del Comune di Vibonati (kmq. 20,54), rapportata alla popolazione residente di n. 3187 abitanti, determina un'alta densità abitativa di n. 152,73 ab/km², a parità di tutte le caratteristiche orografiche, territoriali e socioeconomiche, degli altri comuni limitrofi, rientranti nella Comunità Montana "Bussento – Lambro e Mingardo";
- il Comune di Vibonati rientra nella definizione delle zone montane, di cui all'art. 32, comma 2, del Reg. C.E. 1305/2013, in quanto "caratterizzate da una notevole limitazione della possibilità di



Consiglio Regionale della Campania

utilizzo della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti: ...b) "in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti";

- che il Comune di Vibonati risulta incluso nell'elenco dei Comuni Montani (TM art. 18 Reg. Ce 1257/1999);

ha deliberato di:

- Di RICHIEDERE al Consiglio Regionale della Campania il reinserimento del Comune di Vibonati nel territorio della Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo", apportando le dovute modifiche all'art. 3 della Legge Regionale della Campania 30/09/2008, N. 12;
- Di TRASMETTERE la citata Deliberazione alla Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo."

La Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo", con **Deliberazione del Consiglio Generale n. 5 del 18 marzo 2024**, considerato che:

- il Comune di Vibonati ha fatto parte della Comunità Montana del "Bussento" fin dalla sua istituzione e, solo successivamente, con la Legge Regionale della Campania 30.09.2008, n. 12, recante il "NUOVO ORDINAMENTO E DISCIPLINA DELLE COMUNITA' MONTANE", il Comune di Vibonati è stato escluso dalla Comunità Montana di nuova costituzione "Bussento - Lambro e Mingardo";
- il Sindaco del Comune di Vibonati ha trasmesso alla Comunità Montana la deliberazione del C.C. n. 3 del 20.02.2024, contenente la richiesta di attivazione del procedimento di reinserimento del Comune di Vibonati tra i Comuni membri della Comunità Montana, stante la conformazione del territorio comunale, che si estende tra la parte montuosa e quella marina, senza soluzione di continuità;

ha OSSERVATO, EVIDENZIATO e CONDIVISO quanto di esposto nella deliberazione del Consiglio Comunale anzidetta;

ha RITENUTO, pertanto, necessario ed utile, anche al fine di avvalorare ed omogeneizzare il compendio territoriale di competenza territorio della Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo" di dover richiedere al Consiglio Regionale della Campania il reinserimento del Comune di Vibonati nell'ambito territoriale dell'Ente montano, attraverso le opportune modifiche alla Legge Regionale della Campania 30 settembre 2008, n. 12 e relativo Allegato 1;

Ed ha DELIBERATO

- DI RICHIEDERE al Consiglio Regionale della Campania il reinserimento del Comune di Vibonati nel territorio della Comunità Montana "Bussento, Lambro e Mingardo" apportando le opportune modifiche alla Legge Regionale della Campania 30 settembre 2008, n. 12 e relativo Allegato 1.
- DI MANDARE un esemplare della deliberazione, oltre che al Sindaco ed al Consiglio Comunale di Vibonati, alla Presidenza del Consiglio Regionale della Campania ed alla Presidenza della Prima Commissione Permanente del Consiglio Regionale della Campania, per i conseguenziali provvedimenti di propria competenza.

La proposta di modifica alla Legge regionale in commento si fonda su una puntuale interpretazione dell'art. 27 comma 5 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) che testualmente recita: "...la Legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata,



Consiglio Regionale della Campania

l'inclusione dei Comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20 mila abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunità".

Nella fattispecie, il Comune di Vibonati, con popolazione pari a 3187 abitanti presenta caratteristiche orografiche, territoriali e socio economiche identiche a quelle dei Comuni rientranti nella Comunità Bussento Lambro e Mingardo . Peraltro, il Comune di Vibonati rientra nella definizione delle zone montane di cui all'art. 32 comma 2 del Reg. C.E. 1305/2013 in quanto il territorio *"è caratterizzato da una notevole limitazione della possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione dovuti:b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti"*. Infine, ma non da ultimo, si consideri che il Comune di Vibonati risulta incluso nell'elenco dei Comuni Montani (TM art.18 Reg. Ce 1257/1999);

Risulta, pertanto, davvero evidente, a soddisfacimento del requisito richiesto dalla norma, l'inclusione del Comune di Vibonati (SA) nel sistema geografico e socioeconomico afferente alla Comunità montana del Bussento Lambro e Mingardo, così come di recente ribadito con atti deliberativi di indirizzo adottati all'unanimità dal Consiglio Comunale dall'Ente medesimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20.02.2024, e dalla Comunità Montana "Bussento Lambro e Mingardo Cervati", con **Deliberazione del Consiglio Generale n. 5 del 18 marzo 2024**, atti trasmessi al sottoscritto e che ai fini istruttori si allegano alla presente Proposta di Legge.

Relazione tecnico finanziaria

La presente proposta di legge, modificativa dell'art. 3 sottonumero 19 della Legge regionale 12/2008, si inserisce nel quadro delle competenze regionali in tema di riconfigurazione degli ambiti territoriali delle comunità montane. Non comporta significativo impatto finanziario dovendosi, infatti, prevedere la sola copertura di spesa necessaria all'erogazione di un gettone di presenza aggiuntivo da assegnare al nuovo rappresentante del Comune di Vibonati. A tal fine si consideri che la disciplina dei compensi dei membri del Consiglio Generale della Comunità Montana è dettata dall'art. 14 della Legge regionale 12/2008.

L'articolo citato prevede che "Ai componenti del consiglio generale spetta un gettone di presenza per le sedute nella misura del quaranta per cento di quella fissata dal comma 2 dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dall'articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2. Al presidente della comunità montana ed agli assessori spetta l'indennità di funzione nella misura del quaranta per cento di quella fissata dal comma 8, lett. c), dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000 così come rideterminata dall'articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Si applica in ogni caso il divieto di cumulo delle indennità di cui al comma 5 dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000".

Ebbene, da quanto riportato si deduce che il sistema delle indennità degli amministratori degli enti locali risulta disciplinato su tre livelli normativi interdipendenti: il piano legislativo statale (art. 82 TUEL) che individua i destinatari e stabilisce i criteri su cui devono articolarsi le indennità; il piano regolamentare (decreto ministeriale n. 119/2000) che stabilisce le misure base, i meccanismi di maggiorazione su basi demografiche ed economico-finanziarie e le procedure di eventuale incremento o diminuzione delle misure; la disciplina a livello di singolo ente che specifica in concreto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza previa deliberazione della giunta o del consiglio.

Ai fini della determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, in definitiva, si fa riferimento alla tabella "A" allegata al decreto ministeriale n. 119/2000, allo stato ancora



Consiglio Regionale della Campania

vigente nella sua originaria formulazione. Sugli importi base indicati nella succitata tabella, ha inciso la disposizione di cui all'articolo 1, comma 54, legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), la quale ha disposto che "Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 gli indicati emolumenti".

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, la misura del gettone da corrispondere ai consiglieri di Comunità montana ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 va determinata facendo riferimento alla tabella "A" allegata al decreto ministeriale n. 119/2000, assoggettando poi l'importo indicato per la fattispecie a rideterminazione in riduzione del 10%, in forza della disposizione di cui al comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005.

Per ciò che concerne il caso specifico del Comune di Vibonati, trattandosi di ente con popolazione pari a 3.187 abitanti, la tabella A del decreto ministeriale citato prevede un compenso a titolo di gettone di presenza pari ad € 35,00 che, ridotti del 10%, ammontano definitivamente ad € 31,50.

Stando così le cose e considerato che di norma il Consiglio generale della Comunità montana procede ad un massimo di 10 convocazioni annuali, l'impegno di spesa sotteso alla presente proposta di Legge è pari ad € 315,00 (trecentoquindici/00), certamente reperibili sulle risorse correnti del bilancio previsionale (annuale) ed incide per € 945,00 (novecentoquarantacinque/00) sulle risorse da appostare in sede di programmazione economica pluriennale (annualità 2024/2026).

Si allega: tabella A Decreto Ministeriale 119/2000

On. Tommaso PELLEGRINO
Consigliere Regionale